

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 793)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

dal **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2,
recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni
della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del
dicembre 1972 e del gennaio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora una volta vaste zone del nostro Paese sono state investite da violente perturbazioni atmosferiche, che hanno provocato danni di estrema gravità.

Le alluvioni che hanno colpito alla fine di dicembre dello scorso anno e ai primi del 1973 la Sicilia e la Calabria sono state tanto più gravi in quanto oltre agli ingenti danni materiali hanno provocato anche numerose vittime: ben venti persone hanno infatti perduto la vita e molte migliaia di famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni per sistemarsi in alloggi di fortuna.

In Sicilia, dove i fenomeni atmosferici hanno interessato una zona più vasta della Calabria, gli eventi hanno assunto eccezionali proporzioni non solo a causa della durata delle precipitazioni ma anche in dipendenza dell'entità dei valori giornalieri idrometrografici.

In concomitanza con gli eventi alluvionali si sono poi verificate lungo i litorali, particolarmente dello Jonio, violente mareggiate.

Nei territori colpiti si sono inoltre registrati numerosissimi fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con danni alle opere idrauliche, interruzioni stradali, danni agli edifici e alle opere igieniche. Moltissimi sono stati i comuni interessati agli eventi calamitosi, che, in taluni casi, hanno determinato, sia pure per breve periodo, il completo isolamento degli abitati.

Particolarmente gravi sono stati anche i danni conseguenti alla formazione di frane, che hanno comportato dissesti e modificazioni della coltre superficiale, nonché quelli verificatisi nelle difese a mare dei comuni rivieraschi.

L'azione di soccorso degli organi dello Stato e delle amministrazioni locali a favore delle popolazioni così dolorosamente provate è stata pronta ed efficace come ha già riferito alla Camera dei deputati l'onorevole Vice Presidente del Consiglio nella seduta del 16 gennaio 1973 in risposta alle varie interpellanze ed interrogazioni presentate.

Con il decreto-legge di cui si chiede la conversione il Governo intende ora adottare misure indispensabili per affrontare le ne-

cessità più immediate, destinando i mezzi finanziari occorrenti a tale scopo.

Il Governo è peraltro consapevole, come già l'onorevole Tanassi ha avuto modo di esporre in Parlamento, che in tal modo non possono dirsi risolti integralmente tutti i complessi problemi che il disastro ha fatto sorgere; ma essi potranno essere definiti con maggiore organicità solo in un secondo momento, quando l'accertamento dei danni potrà dirsi completato.

Sarà allora possibile studiare e predisporre gli strumenti idonei per provvedere alla difesa del suolo e alla ripresa dei territori colpiti.

L'articolo 1 dispone per tutti i comuni colpiti dalle recenti alluvioni o mareggiate la sospensione del corso dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva nonché del pagamento dei canoni di locazione e di affitto e dei canoni demaniali e contributi consorziali. Viene, altresì, disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare.

Tale misura, sul cui carattere di urgenza non può sorgere dubbio, attesa l'entità dello sconvolgimento verificatosi nelle zone colpite dal disastro, è diretta ad ovviare all'impossibilità dello svolgersi nelle predette zone di normali rapporti di affari ed in genere di ogni attività avente riflessi giuridico-economici. Essa rientra nel quadro delle provvidenze e facilitazioni che il Governo intende concedere, con la massima sollecitudine ed efficacia, alle popolazioni colpite — secondo quanto è stato fatto anche in precedenti occasioni — allo scopo di ridurre, entro i limiti consentiti, ogni fonte di disagio e di agevolare, per quanto possibile, il ritorno a normali condizioni di vita.

L'entità degli eventi calamitosi, diversi per intensità ed estensione nelle varie zone colpite, spesso di notevole ampiezza e popolosità, ed il prevedibile diverso periodo di tempo necessario perchè possa in qualche modo esservi ripresa la normale attività, hanno consigliato di rimettere a successivi decreti presidenziali, su proposta dei Ministri più specificamente competenti, l'indica-

zione dei singoli comuni nei quali opera il beneficio della sospensione dei termini e la determinazione della durata della sospensione, nel limite massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento (art. 4).

Si è ritenuto di estendere la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, operanti nei comuni colpiti dal disastro, anche a favore delle persone di fatto trovatesi nei comuni medesimi, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare altrove (art. 2). La norma si fonda sulla considerazione che i danni e gli sconvolgimenti provocati dalle alluvioni e mareggiate hanno avuto una portata, sulle attività di carattere giuridico-economico, che incide ben al di là delle prescrizioni e decadenze operanti nei comuni direttamente colpiti: si pensi alle persone residenti, ovvero soltanto venutesi casualmente a trovare nei comuni stessi nei giorni del disastro, interessate a prescrizioni e decadenze verificatesi altrove. L'onere di provare detta circostanza, peraltro, è posto a carico degli interessati, secondo i principi generali.

Come corollario della disposta sospensione del termine di scadenza in materia cambiaria è prevista la pubblicazione, nel Bollettino dei protesti, di rettifiche a favore di quanti dimostrino di aver subito protesti ricompresi nel periodo di sospensione (articolo 3).

Poichè l'accertamento dei danni è tuttora in corso il presente disegno di legge limita gli interventi a quelli di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al ripristino delle strade statali e delle opere marittime di difesa degli abitati, nonchè a contributi ai privati per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati urbani danneggiati o distrutti.

Gli stanziamenti all'uopo previsti consistono in lire 6.000 milioni per il pronto soccorso (art. 5), lire 2.000 milioni per il pronto intervento relativo a strade statali (art. 6), lire 7.000 milioni per le opere marittime (art. 7), lire 8.000 milioni per contributi a privati (art. 8), per un totale in questo settore di lire 23.000 milioni.

Il provvedimento dispone poi a favore dei lavoratori subordinati e autonomi delle zone colpite provvidenze analoghe a quelle già disposte negli anni decorsi in occasione di precedenti calamità naturali.

In particolare è previsto (art. 13):

1) la maggiorazione di lire 400 al giorno delle indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori subordinati (art. 15 del decreto-legge n. 1232 del 1968);

2) l'integrazione salariale nella misura dell'80 per cento della retribuzione a favore dei dipendenti delle imprese industriali, artigiane e commerciali, sia operai che impiegati;

3) il riconoscimento della qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi e corresponsione di una relativa rendita anche a favore degli eredi nel caso si sia verificato il decesso (art. 15-ter della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 6);

4) un contributo *una tantum* di lire 90.000 a favore dei lavoratori autonomi la cui attività sia stata gravemente danneggiata dagli eventi calamitosi (art. 16 del decreto-legge n. 1232 del 1968);

5) la sospensione dal pagamento delle rate del mese di febbraio e aprile 1973 per contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi (art. 18 del decreto-legge numero 1232 del 1968);

6) l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti con la rata di febbraio e aprile da parte dei lavoratori autonomi gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi (artt. 19 e 20 del decreto-legge n. 1232 del 1968).

Rispetto ai precedenti interventi è da segnalare che gli articoli 14 e 15 del decreto-legge prevedono una più organica disciplina delle provvidenze sostitutive della Cassa integrazione guadagni, provvidenze estese a tutti i lavoratori, impiegati, operai e apprendisti di tutte le aziende commerciali, nonchè a tutti i lavoratori (operai ed impiegati) delle aziende agricole. Quest'ultimo beneficio ha carattere del tutto eccezionale in relazione alla particolarità di questi eventi calamitosi.

I danni riportati dal settore agricolo nelle zone colpite dalle alluvioni sono stati gravi.

Il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, consente di intervenire prontamente e con efficacia a sollievo dei produttori agricoli danneggiati, ma l'attuale dotazione del Fondo è peraltro insufficiente ad affrontare le più immediate esigenze.

Pur tenendo infatti conto degli effetti moltiplicatori degli incentivi creditizi che, come è noto, mobilitano una massa finanziaria molto superiore a quella dello stanziamento previsto, non è pensabile che con le attuali disponibilità del Fondo si possa far fronte ad una situazione di emergenza come quella attuale e pertanto con l'articolo 17 si provvede ad incrementare la dotazione di lire 30.000 milioni da utilizzare per le esigenze di pronto intervento (art. 3 della legge n. 364 del 1970).

A favore delle piccole e medie imprese industriali nonché di quelle commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo dei comuni indicati a norma dell'articolo 1 che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, l'articolo 18 prevede la concessione di un contributo fino a lire 300.000.

Per l'erogazione degli accennati benefici è stata stanziata la somma di lire 750 milioni. Il successivo articolo 19 prevede un finanziamento a tasso agevolato per la ripresa economica delle imprese suddette, ammettendo però alle agevolazioni tutte le imprese industriali e non solo quelle piccole e medie.

Tali benefici, previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, costituiscono un sistema più agile e rapido rispetto alle procedure più complesse del tradizionale apparato amministrativo.

Infatti il sistema seguito ha dato positivi risultati in altri casi (Firenze, Biella, ecc.) consentendo di ridurre al minimo il periodo di tempo intercorrente fra il momento della

domanda e la effettiva corresponsione dei finanziamenti.

L'articolo 20 stabilisce che in sostituzione dei finanziamenti di cui all'articolo 19 potrà essere concesso, con decreto del prefetto, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento. Per tale contributo è stata autorizzata la spesa di 300 milioni di lire.

Le dette agevolazioni previste negli articoli 19 e 20 saranno concesse tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti, purchè nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi.

Tale criterio di valutazione è diretto a consentire la effettiva ripresa dell'attività produttiva, che potrebbe essere compromessa dalle variazioni di costo degli impianti, e risponde, altresì, a moderne esigenze tecnologiche.

L'articolo 21 prevede che le accennate provvidenze di cui agli articoli 19 e 20 siano concesse nella misura che sarà determinata da una Commissione costituita in ogni provincia dei territori interessati, presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

L'articolo 22 stabilisce che per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui all'articolo 19 sarà utilizzato il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 250 milioni, nonché il fondo centrale di garanzia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane che è integrato di lire 200 milioni. Inoltre per il concorso statale nel pagamento degli interessi si farà ricorso al fondo istituito presso il Mediocredito centrale (art. 31 del citato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142), che è integrato di lire 500 milioni, nonché al fondo esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (art. 37 della legge 25 luglio 1952,

n. 949) che è stato integrato di lire 250 milioni.

Anche in questa occasione il Ministero dell'interno è prontamente intervenuto con adeguate urgenti misure di carattere assistenziale a sollievo delle condizioni di disagio nelle quali sono venute a trovarsi le popolazioni colpite.

Sono state in particolare adottate alcune provvidenze intese alla sistemazione in pensioni o in centri assistenziali delle famiglie bisognose rimaste senza tetto ed in altre abitazioni, nonché alla concessione alle famiglie bisognose sfollate e autonomamente sistemate in altre abitazioni di un sussidio alloggiativo. mensile.

In relazione a tali particolari interventi l'articolo 23 autorizza una spesa complessiva di lire 12.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno in corso.

Con l'articolo 24 è prevista la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali a rimborso dell'onere sostenuto dalla stessa Amministrazione per l'immediato intervento assistenziale nel settore vittuario svolto fin dalle prime manifestazioni degli eventi calamitosi e che ha pienamente risposto alle più indispensabili necessità delle popolazioni delle zone colpite in relazione all'andamento del fenomeno calamitoso ed alle conseguenze che ne sono derivate.

Il contributo che si propone serve ad integrare le dotazioni di bilancio dell'Amministrazione aiuti internazionali che, in caso diverso, resterebbero seriamente compromesse per l'ulteriore attività da svolgere.

Con l'articolo 25 si provvede ad offrire un segno tangibile di solidarietà alle famiglie che hanno perduto vestiario, biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione e che siano in condizioni di bisogno.

Le norme di cui agli articoli da 26 a 35 sono intese a concedere ai disastriati un complesso di agevolazioni fiscali.

L'articolo 26 prevede la sospensione dei termini ai fini degli adempimenti tributari.

La predetta sospensione, peraltro, viene dichiarata non operante per la presentazio-

ne della dichiarazione dei redditi, in quanto tra il periodo in cui si sono verificati gli eventi calamitosi ed il termine per la presentazione della dichiarazione (31 marzo 1973) intercorre un intervallo di tempo che deve ritenersi sufficiente perchè i contribuenti possano presentare la dichiarazione stessa entro l'ordinario termine di scadenza.

Analoga esclusione viene stabilita per gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) perchè alcuni di essi (ad esempio il rilascio delle fatture) possono coinvolgere l'interesse di imprese che non hanno la sede in territorio sinistrato.

Nè, d'altra parte, si è ritenuto opportuno sospendere i termini per la presentazione delle dichiarazioni e per i pagamenti dell'IVA, nella considerazione che i termini stessi per la prima dichiarazione IVA e, quindi, anche per il pagamento della relativa imposta scadono alla fine del mese di febbraio 1973 per i contribuenti con volume di affari annuo superiore a lire 80 milioni e soltanto alla fine del mese di aprile 1973 per i contribuenti con volume di affari annuo inferiore a lire 80 milioni.

Con l'articolo 27 viene concessa la sospensione fino al 30 giugno 1973 della riscossione dei tributi diretti e delle relative sovrimeposte ed addizionali nei comuni che hanno subito i danni e che sono indicati nell'articolo 1 del decreto-legge.

L'articolo 28 consente di registrare, senza applicazione di penalità, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati tempestivamente.

Per tali atti, infatti, il normale termine per la registrazione (venti giorni dalla data di stipula dell'atto) viene protratto, nel senso che è prevista la possibilità di registrare l'atto nei venti giorni successivi al 4 febbraio 1973.

La data del 4 febbraio 1973 è stata stabilita considerando infruttuosi, ai fini del decorso del termine utile per la registrazione, sia il periodo dal 28 dicembre 1972 al 5 gennaio 1973, durante il quale si sono verificati gli eventi calamitosi, sia l'ulteriore periodo di trenta giorni, allo scopo di accordare un maggior lasso di tempo per ottemperare all'obbligo della registrazione.

Gli articoli 29 e 30 prevedono lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale dei terreni, agrario, dei fabbricati, dei fabbricati di lusso e delle relative sovrimposte.

L'articolo 31 detta disposizioni in materia di liquidazioni di conguaglio di imponibili iscritti a ruolo e consente la revisione della posizione fiscale dei contribuenti in materia di tributi diretti locali.

L'articolo 32 stabilisce che la riscossione dei carichi sospesi sarà ripresa dalla data di agosto 1973 e sarà ripartita in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle vigenti leggi, analogamente a quanto stabilito in occasione di precedenti calamità naturali.

L'articolo 33 prevede particolari agevolazioni tributarie per le erogazioni in natura o in denaro in favore delle popolazioni colpite.

Con l'articolo 34 vengono concesse esenzioni in materia di imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa per le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti comunque relativi alla attuazione del provvedimento.

È stato disposto anche l'abbandono, totale o parziale, delle imposte suppletive e complementari accertato o da accertare, per i trasferimenti di diritti immobiliari a titolo gratuito od oneroso, per atti tra vivi o *mortis causa*, posti in essere in data anteriore al 6 gennaio 1973, qualora i beni oggetto del trasferimento siano stati distrutti, danneggiati o demoliti per effetto degli eventi calamitosi.

L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è stata espressamente esclusa dall'esenzione dalle imposte sui trasferimenti del diritto di proprietà o di altri diritti reali sugli immobili perchè la detta imposta, come risulta dalla sua stessa denominazione, ha per oggetto l'incremento di

valore degli immobili e non il valore degli immobili stessi. Il trasferimento è assunto dalla legge soltanto come occasione per la applicazione dell'imposta; invero il plusvalore (oggetto dell'imposta) è lucrato dal soggetto passivo del tributo nel momento in cui egli trasferisce ad altri l'immobile. Pertanto il danno eventualmente subito da tale immobile successivamente al trasferimento non reca alcun pregiudizio all'anzidetto soggetto passivo (venditore, donante, ecc.) per cui ogni beneficio a favore del medesimo sarebbe privo di una valida giustificazione.

Con l'articolo 35 viene demandato alle intendenze di finanza il compito di attribuire agli enti locali somme sostitutive per compensare le minori entrate degli enti medesimi per effetto degli sgravi dei tributi.

Tale disposizione si armonizza con il nuovo e più sollecito sistema previsto dalla riforma tributaria (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638).

Con l'articolo 36 viene concessa una sovvenzione straordinaria di lire 2.000 milioni per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazione alla rete ferroviaria statale danneggiata dall'alluvione.

Alla spesa complessiva di lire 79.550 milioni si fa fronte con parte dell'accantonamento per l'anno 1972 del capitolo 3523 del bilancio dello Stato alla voce « Ministero della sanità - riforma sanitaria » (art. 36).

Con il presente provvedimento il Governo, come è già stato accennato, si propone di attuare i primi interventi per venire incontro alle più indispensabili esigenze delle popolazioni della Sicilia e della Calabria così gravemente colpite dalle recenti calamità naturali, nell'attesa di poter emanare, a seguito dell'esito degli accertamenti in corso circa l'entità dei danni, le ulteriori provvidenze che si renderanno necessarie per consentire il ripristino dei beni distrutti o danneggiati e la ripresa economica di quelle zone.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

ALLEGATO

Decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni di Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

(Sospensione dei termini)

Nei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nel dicembre 1972 e nel gennaio 1973 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 4, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 4.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del precedente articolo 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri Comuni, in favore delle persone che provino di non avere potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei Comuni colpiti di cui al primo comma del precedente articolo 1, nel periodo degli eventi calamitosi.

Art. 3

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei Comuni di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 4

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dello stesso articolo 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

(Interventi di pronto soccorso)

Per provvedere alle necessità urgenti, a seguito delle calamità naturali di cui all'articolo 1, verificatesi nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, quanto a lire 3.000 milioni sul capitolo numero 5876 e quanto a lire 3.000 milioni sul capitolo n. 5875.

A valere sulla somma di lire 3.000 milioni iscritta nel capitolo n. 5876 è concesso all'Ente acquedotti siciliani un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono per la Sicilia il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e per la Calabria l'Ente regione ai sensi dell'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modi-

ficazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 7

È autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate, nonché di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni.

Art. 8

È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere, in conseguenza delle calamità di cui al precedente articolo 1, verificatesi nelle regioni Sicilia e Calabria, alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Il ripristino delle opere da realizzare può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 9

Alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo precedente nel territorio della Sicilia provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche avente sede in Palermo e, nel territorio della Calabria, l'Ente regione ai sensi dell'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 10

I contributi previsti dal precedente articolo 8 per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

- a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
- b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
- c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 11

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in esenzione bollo ai competenti uffici del Genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1973.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del Genio civile.

Art. 12

I lavori da eseguire in base al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 13

(Provvidenze per i lavoratori)

Nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di dicembre 1973;

b) l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di febbraio ed aprile 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1973;

c) l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato;

d) le rendite di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato, con il sistema della gestione per conto.

Art. 14

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1, sospesi o lavoratori ad orario ridotto in dipendenza delle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza della calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità, non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma dell'articolo 1, è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro 15 giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 15

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole dei Comuni di cui allo stesso articolo, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per la integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 16

L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 è assunto a totale carico dello Stato nel limite di spesa di lire 5 miliardi, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Art. 17

(Provvidenze per l'agricoltura)

Per far fronte alle esigenze di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in Calabria e in Sicilia nel dicembre 1972 e nel gennaio 1973, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di lire 30.000 milioni.

La somma di lire 30.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

Art. 18

(Contributi alle imprese)

Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio 1973 aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1 è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'im-

porto massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 19

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi presi in considerazione dal presente decreto-legge aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7. Tali benefici saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purché nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

Le scadenze indicate nell'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 20

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del prefetto, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa determinata dalla Commissione di cui al successivo articolo 21. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel primo comma del precedente articolo 19 per i benefici in esso previsti.

Tale contributo sarà corrisposto dal prefetto in base allo stato di avanzamento lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale.

I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati alle Prefetture con le modalità stabilite al quarto comma dell'articolo 18.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21

Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla Commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

In ogni provincia, nei territori di cui all'articolo 1, è costituita una Commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione e dei Comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal prefetto, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

I rappresentanti dei Comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri Comuni.

La Commissione, nominata dal prefetto, è presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 19, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 250 milioni, nonché il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 200 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno rispettivamente iscritte per lire 250 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 500 milioni, nonché il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 250 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Art. 23

(Interventi assistenziali e a favore dei Comuni e delle Province)

È autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario	L.	6.000 milioni
b) assistenza in natura	»	1.000 milioni
c) contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Province per eventi eccezionali. — Erogazioni per provvidenze contingenti	»	5.000 milioni

Art. 24

(Contributo all'A.A.I.)

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per la concessione di un contributo straordinario per l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) a fronte delle spese sostenute per la gestione, il funzionamento e per l'erogazione di pronto intervento alle popolazioni delle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

Art. 25

(Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie)

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1973, con l'indicazione della entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti della imposta complementare.

Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo. Il contributo è corrisposto dalla Prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 26

La sospensione dei termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo 1.

Restano tuttavia esclusi dalla sospensione i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nonché quelli stabiliti per gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 27

Per la generalità dei contribuenti dei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto è concessa la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1973 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1973 la sospensione della riscossione riguarda le somme non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti Comuni, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai

cespiti prodotti nei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1973, nonché l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 28

Nei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 28 dicembre 1972 al 4 febbraio 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi a quest'ultima data.

Art. 29

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 30

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 31

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per la imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 27, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1974, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai Comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 32

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1973 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 33

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni sinistrati indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

Art. 34

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 gennaio 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti nel periodo 28 dicembre 1972-5 gennaio 1973 o successivamente a causa degli eventi calamitosi.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei Comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 35

(Integrazione bilanci provinciali e comunali per minori entrate)

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle Intendenze di finanza ai Comuni indicati a norma dell'articolo 1 ed alle Province nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'articolo 31, approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al primo comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i Comuni e le Province e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 36

(Interventi delle Ferrovie dello Stato)

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 2.000 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

Art. 37

(Disposizioni finanziarie)

All'onere di lire 79.550 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 38

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — GONELLA
— VALSECCHI — GULLOTTI —
NATALI — FERRI — COPPO —
TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.